

ATTO N. DD 5011

DEL 06/10/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 214

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI PIANEZZA – VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Pianezza** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 27-3044 del 14 marzo 2016, comprensivo di adeguamento al P.A.I. (BURP n. 12 del 24/03/2016), successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1 approvata con Deliberazione del C.C. n. 21 del 27/07/2017 (BURP n. 44 del 02/11/2017);
- ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 26/07/2016, n. 32 del 28/09/2018, n. 17 del 18/04/2019 e n. 49 del 20/12/2019 quattro Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 30 luglio 2021, il progetto preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana a mezzo PEC, fornendo con Nota prot. n. 18337 del 30/08/2021 (ns. prot. n. 90008 stessa data) il link per acquisire i file. Successivamente, su richiesta della Città metropolitana, ha trasmesso il progetto in formato digitale su CD con Nota prot. n. 20448 del 09/09/2021, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;

(Prat. n. VP-20/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.743 abitanti nel 1971, 10.140 abitanti nel 1981, 11.416 abitanti nel 1991, 11.230 abitanti nel 2001 e 14.169 abitanti al 2011, dati che registrano un trend in costante incremento, specie nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale: 1.646 ettari, dei quali 1.015 di pianura e 631 di collina; la conformazione fisico - morfologica evidenzia 1.544 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori al 5%, 96 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 6 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo, 338 ettari appartengono alla Classe I^a e circa 1.122 ettari alla Classe II^a, complessivamente circa l'88% dell'intero territorio comunale. Inoltre, si evidenzia la presenza di aree boscate, su una superficie di 13 ettari;
- è compreso nella Zona omogenea 2 "AMT OVEST" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 14

- Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT - Ovest", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
 - risulta compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno sociale (art. 23 N.d.A. PTC2) e ad alta tensione abitativa, ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
 - sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli ambiti produttivi di secondo livello;
 - è classificato tra i Centri storici di tipo C di media rilevanza;
 - infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalle S.P. n. 24 del *Monginevro*, n. 176 della *Savonera*, n. 178 di *Alpignano*, n. 8 di *Druento* e dalla Variante alla S.P. n. 024;
 - è interessato dai progetti di viabilità 51.1, 95.1, 160.2 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 7,9 km di piste ciclabili;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 22 ettari di dissesti areali;
 - il vigente P.A.I. individua 28 ettari in fascia A, B e C;
 - tutela paesaggistica e ambientale:
 - fasce periferuali 26 ettari; corridoi di connessione ecologica 51 ettari;
 - una parte del territorio comunale per 29 ettari è interessato dalla proposta di tutela paesaggistica;
 - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;

preso atto che il Comune di Pianezza è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Normativa inerente le attività commerciali;

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 30/07/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche:

"A) Centro Storico: Riclassificazione di area da residenziale a servizi di interesse collettivo, non modificando i tipi di intervento previsti sugli edifici insistenti sul medesimo, e trasferimento della capacità edificatoria propria prevista sull'area dal PRGC vigente nell'area di nuovo impianto C 3.1. Riduzione della capacità edificatoria propria di area di proprietà comunale, che l'Amministrazione ha realizzato come parcheggio (P1a.10) e a seguito di espletamento di gara per la vendita dei diritti edificatori, contestuale redistribuzione della medesima su aree residenziali tra cui sull'edificio 7 del lotto 1 dell'isolato A1.19.

B) Tessuto residenziale consolidato: Riduzione della capacità edificatoria propria di area di proprietà

comunale, che l'Amministrazione ha realizzato come parcheggio (Pla.10) e a seguito di esperimento di gara per la vendita dei diritti edificatori, contestuale redistribuzione della medesima su aree residenziali consolidate o di completamento comprese nel centro urbano, e sull'area di nuovo impianto C3.1

C) **Tessuto produttivo, terziario e ricettivo:** Riperimetrazione dell'area di nuovo impianto residenziale C 2.19.3 con attribuzione di destinazione d'uso terziaria a porzione della medesima con contestuale ampliamento della limitrofa area Tc 2.40. Interventi di riassetto della superficie fondiaria dell'area produttiva di nuovo impianto DC DP 36, a seguito delle modifiche effettuate dalla Terna sulle linee di alta tensione interessanti l'area medesima e ridefinizione della fascia di rispetto della viabilità in progetto interna al SUE. Presa d'atto della riclassificazione dell'area AR1 in via Grange da rimessaggio camper a campeggio.

D) **Aree per servizi:** presa d'atto dell'acquisizione da parte del Comune, a seguito di lascito, di fabbricato ad uso scuola materna in via San Pancrazio;

E) **Adeguamenti cartografici e normativi:** Presa d'atto della rotatoria posta tra via San Gillio e via Grange; dell'eliminazione della fascia di rispetto della linea ad alta tensione T216-T217; della fascia di rispetto del pozzo "Dora". Possibilità di realizzare 4 piani fuori terra nel comparto b del PEC C3.36, a parità di capacità insediativa." (Cfr. pag. 7 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative);

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento Tecnico per la Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS", trasmesso con PEC dal Comune, congiuntamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, alla Direzione "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 29 del 30/07/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 13/10/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la



Città metropolitana di Torino

deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza

all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;

- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 5** al P.R.G.C. vigente del Comune di Pianezza, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 30/07/2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Pianezza, vengono formulate le seguenti osservazioni:
 - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d),.....e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo il prospetto richiesto;
 - pur prendendo atto che con la presente Variante non si aumenta la CIRT del Piano, si evidenzia, in riferimento ai contenuti della Tab. "*Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali*" (Cfr. pag. 11 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative), quanto previsto alla lettera e) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77, in cui è citato: "***non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;***" e al comma 7 : "***.....La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente.....***". Pertanto:
 - la capacità insediativa di riferimento è quella del Piano vigente;
 - il Comune di Pianezza a norma di Legge non è tenuto a verificare tale parametro, non potendo

incrementare la CIRT con lo Strumento della Variante parziale;

- Scheda A1:
 - la proposta di modificare l'intervento edilizio da manutenzione ordinaria / straordinaria (MN) a Ristrutturazione edilizia con prescrizioni (RsB) per una Tettoia recente e Deposito recente (come indicato da scheda) in un contesto di antico impianto nel centro storico di Pianezza non è coerente con l'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Interventi edilizi più invasivi seppure su immobili "recenti" riducono la salvaguardia che l'Amministrazione comunale aveva previsto nel Piano vigente, prevedendo, limitatamente a questi immobili, la sola manutenzione. Pertanto, non potendo attuare misure finalizzate a limitare la preventiva salvaguardia con lo strumento della Variante parziale, si chiede di stralciare gli interventi edilizi proposti in questa scheda in quanto non coerenti con quanto definito sulla parzialità della Variante, alla lettera h) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:h) gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 nonché le norme di tutela e **salvaguardia ad essi afferenti***". A seguito di quanto indicato trova applicazione, quanto riportato al successivo punto 3;
 - quanto segnalato nella colonna Standard (+ 1.100) della Tab. "*Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali*" (Cfr. pag. 11 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative) e quanto riportato nella descrizione dell'intervento della Scheda A1 "*La modifica comporta.....un incremento di 1.300 mq della superficie a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale (IC).*" evidenziano una discrasia che sarebbe opportuno eliminare in sede di approvazione progetto definitivo della Variante;
- Scheda A3: la variazione dell'intervento edilizio da manutenzione ordinaria / straordinaria (MN) a Ristrutturazione edilizia con prescrizioni (RsG) e l'ampliamento di 32 mq di SUL per un fabbricato ristrutturato di recente (come indicato da scheda) nel centro storico, necessita una attenta valutazione. Interventi edilizi più invasivi con aumento di volumetria alterano il profilo del fabbricato, seppur su un immobile "recente" e quindi anche il rapporto dello stesso con il contesto in cui è inserito. Le misure di tutela che l'Amministrazione aveva previsto nel Piano vigente, limitatamente a questo immobile, alla sola manutenzione con la Variante in questione vengono ridimensionate. Pertanto come per la scheda A1 si chiede di stralciare l'aumento di volumetria e la modifica al tipo di intervento edilizio proposto con questa Scheda, in quanto non coerenti con quanto definito sulla parzialità della Variante, alla lettera h) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:h) gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 nonché le norme di tutela e **salvaguardia ad essi afferenti***". A seguito di quanto indicato trova applicazione, quanto riportato al successivo punto 3;
- Scheda B7: preso atto che nella Tab. "*Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali*" viene segnalata una riduzione degli standard pari - 895 mq mentre dalla specifica scheda sottraendo gli standard del Piano vigente 21.405 mq (1.790 + 1.800+17.815) da quelli in Variante 20.520 mq (1.790+915+895+16.920) si definisce una riduzione di -885 mq (20.520 - 21.405), motivo per il quale si chiede di aggiornare la Tabella citata;
- Scheda C1: dall'esame della Tab. "*Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali*" non viene segnalata nessuna variazione degli standard, mentre nella specifica scheda al "*..paragrafo Standard art. 21 l.r. 56/77 è così integrato e modificato:*" è citato: "*.....per una superficie complessiva minima a standard di mq. 10.300 7.670.*" con una diminuzione degli standard pari a -2360 mq (7.670 - 10.300). Si chiede pertanto di procedere all'aggiornamento della Tabella in tal senso;
- Scheda C2:
 - nella specifica Scheda è riportato in riferimento agli standard: "*....pari a complessivi mq 31.310 31.770 e delle aree a parcheggio p DP.36.1-2 pari a complessivi mq 6.820 6.160*". Quanto sopra

richiamato evidenza uno stato di fatto di 38.130 mq (31.310 + 6.820) e una previsione di 37.930 mq (31.770+6.160), il che comporta una riduzione degli standard di -200 mq (37.930-38.130), mentre, nella della Tab. *“Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”* non emergono variazioni degli standard. Si chiede pertanto di procedere all’aggiornamento secondo quanto segnalato;

- avendo ridefinito la fascia di rispetto della nuova viabilità in progetto si fa presente che andrebbe estesa e quindi segnalata anche l’area di tutela all’incrocio a rotatoria presente nell’estratto cartografico Tav. P2b – *Aree urbane parte sud – Variante 5*;
 - Scheda D1: preso atto che con questo intervento si propone la *“Riclassificazione di porzione dell’area residenziale Be 2.46 ad attrezzature scolastiche per l’istruzione primaria IS 2.46”* (Cfr. pag. 139 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative), si suggerisce di approfondire se tale modifica, come parrebbe non generi una riduzione contestuale della capacità insediativa, in tal caso si chiede di aggiornare anche la Tab. *“Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”* che non evidenzia alcuna variazione;
 - in riferimento alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e non sapendo se l’Amministrazione comunale abbia provveduto a trasmettere la Variante al MiC, si richiama quanto previsto al comma 8 art. 11 della Decreto del Presidente della giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, in cui è citato: *“..... lo stesso MIBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologia di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un’area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 del codice. Nell’ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr....”*. Nel caso in specie l’art. 134 del D.lgs 42/2004 rimanda agli immobili di cui all’art. 136, dove alla lettera c), è citato: *“i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”* oggetto con la presente Variante di modifica urbanistica;
 - la Direzione *“Unità Speciale VAS, VIA, AIA”* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 *“Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””*, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - *“In caso di silenzio l’iter procede”*;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante....., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”*;
4. **di trasmettere** al Comune di Pianezza la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.



Città metropolitana di Torino

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea